

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1892-bis-A

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE FAVILLA)

Comunicata alla Presidenza il 10 gennaio 1990

SUL

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio - disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 5 ottobre 1989 - dei commi 4, 5, e 6 dell'articolo 2 dal

DISEGNO DI LEGGE N. 1892

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1990)»

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(CARLI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CIRINO POMICINO)

e col **Ministro delle Finanze**

(FORMICA)

Comunicato alla Presidenza il 30 settembre 1989

Norme per l'adeguamento di aliquote tributarie, tributi, tariffe e pene pecuniarie in relazione alle variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge in discussione costituisce uno strumento integrante della complessiva manovra finanziaria del Governo per il 1990 e per i due anni successivi.

Originariamente le disposizioni in esso previste facevano parte del disegno di legge finanziaria (Atto Senato n. 1892) come commi 4, 5 e 6 dell'articolo 2.

Durante il corso dell'esame preliminare da parte della 5^a Commissione è stato proposto lo stralcio di tali parti dell'articolo 2 della stessa legge finanziaria.

La materia è stata pertanto stralciata dal Presidente del Senato ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento, dando origine ad un separato disegno di legge che porta il n. 1892-bis, deferito all'esame della 6^a Commissione.

Le misure proposte dal Governo consistono nel prevedere la possibilità di aggiornare periodicamente - in correlazione con la variazione percentuale del valore dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie - le aliquote di importo fisso dei tributi, i tributi in misura fissa, le tariffe fisse e quelle proporzionali contenute nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, nonché le pene pecuniarie in misura fissa.

La facoltà di provvedere al suddetto adeguamento, che deve comunque essere contenuto entro i limiti della variazione intervenuta nei prezzi al consumo per le famiglie, è attribuita al Presidente del Consiglio dei ministri; egli può esercitarla mediante apposito decreto previa deliberazione del Consiglio dei ministri che deve valutare anche l'opportunità dell'adozione di tale misura in funzione degli obiettivi programmatici di politica economica.

È opportuno che l'adeguamento dei tributi e delle tariffe costituisca una facoltà e non un obbligo per il Presidente del Consiglio dei ministri e per il Governo, in quanto l'esercizio di tale facoltà presenta vantaggi ma anche

svantaggi e qualche disagio alla collettività, per cui è necessario che l'intero Governo venga coinvolto nella decisione: infatti se, da un lato, l'aggiornamento dei tributi alla svalutazione monetaria comporta una costanza della loro incidenza in termini reali ed è una logica conseguenza o una inevitabile contropartita meccanica dell'automatismo recentemente adottato per il *fiscal drag*, esso può, d'altro canto, comportare una pericolosa spirale capace di alimentare ulteriormente la svalutazione monetaria e l'effetto inflattivo. Ecco perchè è opportuno che l'intero Governo ne valuti i prevedibili effetti, prima dell'adozione dei provvedimenti relativi.

La Commissione ha ritenuto opportuno sopprimere le disposizioni particolari che il disegno di legge conteneva in tema di imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui prodotti petroliferi, lasciando invece tali imposte assoggettate alla regola generale, disposta dal disegno di legge in discussione. La disposizione originariamente proposta, contenuta nell'ultimo periodo del comma 2 del disegno di legge in esame, confermava un indirizzo già contenuto nella legge 9 ottobre 1987, n. 417, e nella successiva legge di proroga, tendente a mantenere invariato il prezzo al consumo dei prodotti petroliferi (e della benzina in particolare), variando le aliquote dell'imposta di fabbricazione in corrispondenza delle variazioni dei prezzi internazionali della materia prima: in tal modo, l'imposta di fabbricazione veniva aumentata se i prezzi internazionali diminuivano, fino ad assorbire le riduzioni di costo dei prodotti derivati, o avrebbe dovuto essere ridotta dell'ammontare corrispondente qualora fossero aumentati i prezzi internazionali, in modo da lasciare immutati i prezzi al consumo dei prodotti derivati (benzina, gasolio, eccetera).

La manovra finora ha potuto essere regolarmente eseguita, in quanto il prezzo del petrolio sui mercati internazionali è variato con ritocchi

continuativi in diminuzione, ed è stato facile per l'erario incamerare ogni volta l'aumento della imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine.

Ma cosa sarebbe accaduto se i prezzi internazionali del greggio avessero avuto ritocchi in aumento, specialmente se di misura consistente? Certamente il bilancio dello Stato non avrebbe potuto assorbire una congrua riduzione delle entrate derivanti dai prodotti petroliferi - anche perchè non prevista e non fronteggiata da riserve accantonate - e si sarebbe dovuto inevitabilmente aumentare i prezzi del prodotto finale al consumo in correlazione agli aumenti intervenuti sui mercati internazionali della materia prima, dimostrando che la norma operava a senso unico e solo a danno del consumatore oppure - invece - determinando ulteriori gravi aumenti del disavanzo pubblico.

La manovra proposta nell'originario testo dell'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame confermava tale indirizzo, solo modificando il termine di riferimento (che per le leggi precedenti era costituito dal prezzo interno al consumo del prodotto finito, da mantenere costante), che diveniva il prezzo interno al consumo del prodotto finito rivalutato periodicamente in modo da mantenerne costante il valore in termini reali di potere d'acquisto della moneta.

La Commissione ha ritenuto inopportuna e pericolosa tale misura: inopportuna, in quanto

è bene lasciare che i prezzi dei prodotti al consumo seguano la normale dinamica di mercato; pericolosa, in quanto, oggi che i prezzi sul mercato internazionale del greggio sono notevolmente bassi, è cosa difficile che si realizzino ulteriori sensibili variazioni in calo dei prezzi internazionali, mentre sono sempre possibili, anche se al momento non previste, variazioni in aumento degli stessi: e, in questo secondo caso, si determinerebbe un forte aumento del disavanzo pubblico se lo Stato operasse in coerenza con la disposizione in argomento, oppure si determinerebbe una urgente necessità di variare la disposizione stessa.

È per tali considerazioni che la Commissione ha ritenuto opportuno sopprimere la norma proposta: ciò significa che anche ai prodotti petroliferi si applicheranno le stesse disposizioni contenute nel disegno di legge per ogni altro prodotto e per ogni tributo relativo.

È bene tuttavia precisare che per l'anno 1990 - fino al 31 dicembre 1990 - resta in vigore la precedente disposizione, prorogata con legge 4 marzo 1989, n. 76 -, ma una volta esaurito l'effetto di tale legge, si procederà secondo le regole generali.

La restante serie di norme contenute nel disegno di legge sono state ritenute valide dalla Commissione che, pertanto, ne raccomanda l'approvazione all'assemblea del Senato.

FAVILLA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: ACQUARONE)

26 ottobre 1989

La Commissione, esaminato il disegno di legge esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, pur sottolineando la necessità che il riferimento all'indice dei prezzi al consumo di cui al comma 1 dell'articolo 1 rappresenti il limite massimo delle variazioni delle aliquote e dei tributi in misura fissa, e che il criterio degli obiettivi programmatici di politica economica di cui al comma 2 rappresenti un limite ulteriore per l'esercizio del potere discrezionale del Governo.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

1. Con effetto dall'anno 1990, le aliquote di importo fisso dei tributi e i tributi in misura fissa i cui importi sono stati stabiliti in data anteriore al 30 settembre 1989 possono essere adeguati, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, nei limiti delle variazioni percentuali del valore dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato al 30 settembre successivo alla data in cui gli importi e le misure vigenti dei predetti tributi sono stati determinati, rispetto al valore del medesimo indice rilevato al 30 settembre 1989.

2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, le aliquote di importo fisso dei tributi, i tributi in misura fissa, le tariffe fisse e quelle proporzionali di cui alla Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, esclusa quella di cui al numero 7 del Titolo II dell'indicata tabella, nonchè le pene pecuniarie in misura fissa possono, tenuto conto degli obiettivi programmatici di politica economica, essere adeguati ogni due anni nei limiti delle variazioni percentuali del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato al 30 settembre del secondo anno antecedente quello in cui il decreto viene emanato rispetto al valore del medesimo indice rilevato al 30 settembre dell'anno in corso alla data del medesimo decreto. I decreti possono prevedere che l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui prodotti indicati dall'articolo 1 della legge 9 ottobre 1987, n. 417, siano adeguate entro i limiti quantitativi idonei a far variare i prezzi al consumo dei prodotti stessi in misura corrispondente alle predette variazioni degli indici.

3. I decreti previsti dai precedenti commi 1 e 2 accertano l'entità delle variazioni, indicano i nuovi importi e stabiliscono la data da cui essi sono applicati.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. *Identico.*

2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, le aliquote di importo fisso dei tributi, i tributi in misura fissa, le tariffe fisse e quelle proporzionali di cui alla Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, esclusa quella di cui al numero 7 del Titolo II dell'indicata tabella, nonchè le pene pecuniarie in misura fissa possono, tenuto conto degli obiettivi programmatici di politica economica, essere adeguati ogni due anni nei limiti delle variazioni percentuali del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato al 30 settembre del secondo anno antecedente quello in cui il decreto viene emanato rispetto al valore del medesimo indice rilevato al 30 settembre dell'anno in corso alla data del medesimo decreto.

3. *Identico.*